COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI.

#### CAPO I FINALITA'

#### art. 1

l. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13. assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### art. 2

- l. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti. con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

#### art. 3

l. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 1993. n. l. degli enti. associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

- l. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune. per la durata prevista dall'art. 54 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. l.
- 2. Di tali atti chiunque può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta motivata nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993. n. 1.

l. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti cui all'art. 4 può essere richiesto da chiunque, previo pagamento dei soli costi. salvo le disposizioni in materia di imposta di bollo.

## CAPO II PROCEDURE

#### art. 6

- l. Gli enti. le associazioni e i soggetti che intendono accedere ai trasferimenti per il finanziamento delle loro attività di gestione, presentano, entro il 31 LUGLIO di ciascuno anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.
- 2. La Giunta comunale stabilisce, entro 60 giorni dalla data di esecutività del bilancio e dopo aver sentito eventuali commissioni. appositamente costituite. il riparto degli importi stanziati in bilancio.
- 3. La procedura prevista dal presente articolo non si applica agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.
- 4. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il termine di cui al primo comma del presente articolo al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

- l. Le richieste di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2. Le richieste devono essere redatte secondo i moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
- 3. Le richieste presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito. in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

- l. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle istanze pervenute e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
- 2. Con successiva deliberazione la Giunta comunale provvede all'attribuzione definitiva dei contributi.
- 3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che. sono privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

## CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

- l. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
- a) Assistenza e sicurezza sociale:
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero:
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali. storici e tradizionali:
- d) Cultura ed informazione:
- e) Sviluppo economico:
- f) Tutela dei valori ambientali.
- 2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti. essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni. riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 13, comma secondo, lettera g) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1:
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi. dai rispettivi regolamenti.

## CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

#### art. 10

- l. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune. sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento:

b) di enti pubblici. per le attività che gli stessi esplicano a

beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
- 2. In casi particolari, adeguatamente motivati. l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto.

# CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

#### art. 11

l. Le persone fisiche che presentano richiesta per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento. l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.

- 15. dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonchè la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere, inoltre, precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce. di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
- L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
  2. Al richiedente. con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
- 3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa. quest'ultima viene ridotta in proporzione.
- 4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco.
- Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata. nel minor tempo possibile. Il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative.

- 1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale. in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10. primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
- 2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede. in caso di cessazione dell'attività. la devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici. culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune. di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
- 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2. la Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale. deve tenere conto dei seguenti parametri:
- a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti

b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;

c) l'attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e i gradi di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati

conseguiti in riferimento a tale attività;

d) la mancanza di finalità di lucro;

e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri

soggetti pubblici o privati:

f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente comma 1.

- 4. L'erogazione dei contributi finanziari avviene per il 50% durante l'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 50%. a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
- 5. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e. ove esista. dal Presidente del Collegio Sindacale.

- Per gli enti pubblici e privati, le associazioni che richiedono la concessione di comitati un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente comunità locale, non inclusi nell'attività ordinaria. l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che prevede di sosteneré e le entrate con le quali richiedente fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. propone di L'istanza dovrà, inoltre, essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente manifestazione od iniziativa.
- 2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
- 3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo. volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a

disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### art. 14

- l. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13. richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.
- 2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private. enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi. collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
- Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni. iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici. privati associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, sospendere l'erogazione delle quote di contributi corrisposte е. a sequito dell'esito degli accertamenti. deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti. attrezzature comunali. Le spese di ospitalità. strutture od e simili effettuate dagli enti predetti rappresentanza finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente per organizzate o rientranti in piani o programmi approvati competenti organi del Comune e. nell'ambito dei fondi stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti presente regolamento.

#### art. 15

l. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

- 2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni. iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
- 4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto. attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## Capo VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

- l. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi principali in materia, sono principalmente finalizzati:
- a) alla protezione e tutela del bambino;
- alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani:
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili:
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze:
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
  - 2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuali dal precedente comma;
- al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di

volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra:

d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali. per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

#### art. 17

- l. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 16 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 11.
- 2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 16. sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
- 3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento. alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
- 4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza. si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 11.

# Capo VII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

- l. Gli interventi del Comune per la promozione. il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico e per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- 3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di

sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione. a carico del bilancio comunale.

- 4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma l e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II. IV e V. nonchè delle norme, in quanto compatibili. del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva.

#### art 19

- l. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
- 2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

#### Capo VIII SVILUPPO ECONOMICO

#### art. 20

l. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione. sono esercitate mediante interventi rivolti. in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere. mostre. esposizioni. rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune:

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali. quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore avente sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale:

contributi per la realizzazione di interventi per favorire d)

la diffusione del turismo sociale:

a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di e) altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

- a contributi annuali o "una tantum" ad Enti o Associazioni f) la realizzazione di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e del miglioramento fondiario.
- Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere la concessione temporale di locali, spazi. impianti. di proprietà comunale. La concessione è sempre attrezzature subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso viene fatto dei locali per l'organizzazione manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

La concessione di contributi una-tantum per le finalità cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere 4. a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

#### art. 21

1. Per le richieste di contributi annuali da parte soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 20 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e

presente Regolamento.

# Capo IX ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

- 1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione

- culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere:
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni. mostre. esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### art. 23

- l. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale. sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 22, lettera e) non possono essere d'importo superiore all'80% delle spese. al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
- 3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II. IV e V.

# Capo X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

- l. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale. sono principalmente finalizzati:
- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente:
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## Capo XI INTERVENTI STRAORDINARI

#### art. 25

- l. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente. organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi. strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

# Capo XII L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

#### art. 26

4

- l. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.
- 3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuibili nel precedente esercizio.
- 4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi. in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

- l. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
- a) assistenza e sicurezza sociale:
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero:

c) sviluppo economico;

- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali:

f) interventi straordinari;

- g) altri benefici ed interventi.
- 2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
- a) cognome e nome, anno di nascita. indirizzo:

b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno:

d) durata, in mesi, dell'intervento;

- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
- 3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria:
- b) indirizzo:
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno:
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o. in mancanza, norma regolamentare).

- l. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale . in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili. dall'Ufficio di Ragioneria.
- 2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
- 3. L'albo può essere consultato da chiunque. Il Sindaco dispone di quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e pubblicità. attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
- 4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

# Capo XIII DISPOSIZIONI FINALI

- l. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame della Giunta provinciale di Trento diviene esecutivo.
- 2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.

# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona fisica)

	Al Comune di		
ī	sottoscritt		
nat a		il	
residente in		via	7 (1947) 27 (1947)
codice fiscale		fa istanza per ottene	re la concessione di ur
contributo da	parte del Comune ed a	tal fine fa presente quanto seg	
r. ii contribut	o è richiesto a favore di	A STATE OF THE STA	443
2. il contributo	)		(1)
3. la spesa pr	revista per l'intervento as	scende a L.	j
4. il contributo	richiesto al Comune as	cende a L.	
Allega al	la presente:		
<ul> <li>a) autocertifica familiare;</li> </ul>	azione relativa ai redditi	ed alle proprietà immobiliari de	ei componenti il nucleo
b) documentaz rente.	zione relativa all'interven	to di cui al punto 2 ed alla spes	sa per lo stesso occor-
LI			
		(Fi	rma)

<sup>(1)</sup> Indicare il cognome e nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

<sup>(2)</sup> Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di	
I sottoscritt	
nat a	ii
residente in	via
nella sua qualità di Presidente e/o legale rapp	resentante del (1)
codice	fiscale
nella sua qualità di Presidente e/o legale rapp  codice fa istanza per ottenere la concessione di un col nel periodo dal al	, della seguente manifestazione/iniziativa
secondo il programma dell'alla di un	(2
secondo il programma dettagliato ed il prevent del Regolamento comunale, allegato alla presei Il sottoscritto dichiara che (3)	nte.
organizzativo della manifestazione/iniziativ	a suddetta:
<ul> <li>non persegue finalità di lucro e non ripartisce</li> </ul>	utili ai soci;
<ul> <li>non fa parte dell'articolazione politico-amminis sto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 1981, n. 659;</li> </ul>	115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre
<ul> <li>si impegna ad utilizzare il contributo che sarà manifestazione/iniziativa sopra illustrata;</li> </ul>	
ha ricevuto un contributo dal Comune nel per manifestazione (iniziativa accesso).	ll'esercizio 19dell'importo di L
per manifestazione/iniziativa avente finalità ana ziativa;	aloghe a quelle cui si riferisce la presente ini-
dichiara che nel preventivo presentato non son te dall'apporto dei componenti (3)	
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsias nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezz nizzatore già dispone o che saranno messi gi Comune o da altri enti pubblici o privati.	i titolo, volontariamente ad essa collaborano
Allega alla presente i seguenti documenti:	
<ul> <li>programma dettagliato della manifestazione oc</li> </ul>	d iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate	e con le quali le stesse verrano finanziate
<ul> <li>copia dell'ultimo bilancio.</li> </ul>	in a little in a l
L)	
	(Firma)

<sup>(1)</sup> Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

<sup>(2)</sup> Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.

<sup>(3)</sup> Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di		<u> </u>
I sottoscritt		11
nat a	ii	.0 4
residente in	via	
nella sua qualità di Presidente e/o le	egale rappresentante del (1)	
	anding flouris	*
con sede in	via	n
con sede in fa istanza per ottenere la concession	ne di un contributo a sostegno de	ll'attività che (2)
predetto effettuerà in codesto Comur	ne nell'anno 199	
		(
secondo il programma allegato alla p	presente.	,
Il sottoscritto dichiara che (2) _		
<ul> <li>non persegue finalità di lucro e noi</li> </ul>		
1981, n. 659;  si impegna ad utilizzare il contributo l'attività (2) dali presentato;	o che sarà eventualmente concess lo stesso rappresentato, per l'attua	so esclusivamente pe azione del programma
ha ricevuto un contributo dal C	comune nell'esercizio 19dell'im	porto di l
Allega alla presente i seguenti d		porto di L
anno di concessione:		
successivo all'entrata in vigore del Re	egolamento)	
<ul> <li>copia del bilancio preventivo per l'a</li> </ul>		¥.
<ul> <li>copia del programma di attività per</li> </ul>	l'anno in corso;	
- copia dello statuto.		
Per gli anni successivi:		
- copia del bilancio preventivo per l'a	anno in corso:	
- copia del programma di attività per		
- rendiconto della gestione dell'anno		
	-	
	(Firma	a)

<sup>(1)</sup> Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

<sup>(2)</sup> Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

<sup>(3)</sup> Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del	16/02/1994
con deliberazione N6	
	Il Sindaco
	F.to Terragnolo Fiore
Il Consigliere designato  F. to Fietta Gianni	II Segretario F.to Clementi Ivano
Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 54 consecutivi dal	pposizioni.
GIUNTA PROVINCIALE	DI TRENTO
	s 5 Map 1994
94531A-D	2,5 MAR. 1994

/.

/t

1



#### SCURELLE COMUNE DI

PROVINCIA DI TRENTO

# VERBALE DI DELIBERAZIONE N. del Consiglio comunale

Adunanza di	PRIMA CO	onvocazione - Sedut	a (2)			
OGGETTO:	Deliberazione di consiglio comunale n. 6 dd. 16 febbraio 1994 in tema di "approvazione Regolamento comunale per le					
	concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati"recepimento					
	prescri <u>zioni della Giu</u>		1 receptimented			
L'anno millenove ventinove	centonovanta qua	attro addi aprile	Relazione di pubblicazione			
alle ore 20.	30 nella sala	delle riunioni,	Il presente verbale è			
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di			stato pubblicato . in pubblicazione all'Albo comunale			
legge, si è convocato il Consiglio comunale.			1			
pi. O Will a dimini			dal 20.05.94 al 30.05.94			
Presenti i signor	1:	Assenti	a1 30.05.94			
	•	giust. lingiust.	***************************************			
1 TERRACA	NOLO Fiore - Sindaco					
1. TERRAGI 2. BORGOG	, •	xx	opposizioni.			
			IL SEGRETARIO			
	gio INI Ottorino		F. to Clementi Ivano			
	ਜ਼ਰਾ Ottobilo ਜ਼ਰਾਨਿ Busarello Renzo					
6. COSTA D						
7. COSTA G			Inviata alla Giunta Provinciale			
8. DALCEGO	GIO M. Cornelio	3	11 2 0 MAG. 1994			
9. FIETTA C	Gianni		1			
10. GIRARDE	ELLI Carlo		Prot. N. 9172			
11. MICHELI	Vito					
12. PATERNO	) Giorgio		***************************************			
13. ROPELAT	O Romano					

Assiste il Segretario comunale signor

15. TRENTINAGLIA Arturo

14. SALA Michele

Clementi dott. Ivano Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Terragnolo Fiore nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. sette dell'ordine del giorno.

(1) Originale o copia,



STREET TO ASSMITSORY

# ELEMENT DE SELVENT

OGGETTO: deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 16 febbraio 1994 in tema di: "approvazione Regolamento comunale per le concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici. Associazioni e soggetti privati": recepimento prescrizioni della Giunta provinciale.

# (\*) ENGRE IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 16 febbraio 1994 in cui si approva il Regolamento comunale per le concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e privati.

Visto che la Giunta provinciale di Trento nella seduta dd. 25 marzo 1994 ha esercitato favorevolmente con prescrizioni il controllo di legittimita' sulla deliberazione precitata.

Ritenuto di recepire integralmente le prescrizioni poste dalla Giunta provinciale alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 16 febbraio 1994, come descritte nella nota della Provincia Autonoma di Trento dd. 1 aprile 1994, prot. n. 3453/1-R.

Visto l'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13.

Visto il parere favorevole di regolarita' contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria: Visto il parere favorevole di regolarita' contabile espresso, nell'ambito delle sue competenze, dal Segretario comunale; Visto il parere favorevole legittimita' espresso dal Segretario comunale.

Con n. 14 voti favorevoli su n. 14 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

# DELIBERA

- 1) di recepire integralmente le prescrizioni poste dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento in sede di controllo di legittimita' della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 16 febbraio 1994 che approva il Regolamento comunale per le concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici. Associazioni e soggetti privati, come descritte nella nota della Provincia Autonoma di Trento dd. 1 aprile 1994, prot. n. 3453/1-R e di apportare, pertanto. le seguenti modifiche al Regolamento:
- a) all'art. 9 viene aggiunto il seguente terzo comma:
  "I settori d'intervento per i quali il Comune puo' intervenire con finanziamenti
  e benefici economici si debbono in ogni caso ricondurre alle sole funzioni
  amministrative attribuite al Comune stesso in quanto non rientranti nelle
  materie di competenza della Regione o della Provincia, secondo quanto previsto
  dall'art. 15 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526. ossia di competenza di altri
  Enti";
- b) all'art. 10 viene aggiunto il seguente terzo comma:
  "Per interventi e programmi di cooperazione e solidarieta' internazionale
  dev'essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 19 marzo 1993, n.
  68 in base alla quale il Comune puo' destinare per tali iniziative un importo
  non superiore al 0.80 per cento delle somme dei primi tre titoli del bilancio";

pata lating dia passens varbele, riene approvant e somuscrit...

TEN PRINCIPE ME

Girraleta energia conta II

c) all'art. 11 viene aggiunto il seguente quinto comma:

131125 5 1

"Sono comunque fatti salvi gli interventi in materia di assistenza e beneficienza pubblica che per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti avvengono per delega della Provincia in forma associata a cura del Comprensorio di appartenenza, ai sensi della L.R. 12 luglio 1991, n. 14";

d) all'art. 17 viene aggiunto il seguente quinto comma:

"Sono esclusi interventi di assistenza e sicurezza sociale rientranti per disposizioni normative nell'area di competenza di altri Enti pubblici. In particolare gli interventi in materia di assistenza e beneficienza pubblica che, per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, avvengono, per delega della Provincia, in forma associata a cura del Comprensorio di appartenenza, ai sensi della L.R. 12 luglio 1991, n. 14".

2) La presente deliberazione è soggetta a controllo di legittimita' ai sensi dell'art. 95, primo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R 14 ottobre 1993, n. 19/L.

\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

# IL PRESIDENTE F. to Terragnolo Fiore

Il Consigliere designato

F.to Fietta Gianni

Il Segretario

F. to Clementi Ivano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

li 2 0 MAG. 1994

Il Segretario

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

Deliberazione esaminata il .... n. 3453/2 - R... dalla Giunta Provinciale, senza riscontro di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 96 - 5° comma - del T.U.LUARI.O.C. approvato con D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L. IL SEGRETARIO